



Oggetto: art. 48, comma 3 lettera *b*, dello Statuto di Ateneo - argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali - ammissibilità solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità – richiesta volontà unanime esclusivamente dei partecipanti alla riunione.

1. Con istanza proposta al Garante è stata lamentata la lesione di un diritto nella seguente fattispecie.

Durante lo svolgimento una riunione di un Consiglio di Scuola è stata richiesta da un partecipante la trattazione con inserimento all'OdG di un argomento sostanziale e di significativa importanza non previsto dall'ordine del giorno ma ritenuto urgente e indifferibile dal proponente.

Non essendo stata data la possibilità di proporre il tema ritenuto urgente all'inizio del Consiglio di Scuola, ne è stato chiesto poi il suo inserimento *prima* del punto "Varie ed eventuali" (che ha altra funzione) motivando le ragioni della indifferibilità della discussione a data successiva.

Il proponente ha richiamato quanto disposto dall'art. 48, comma 3 lettera *b*, dello Statuto di Ateneo del 2012 che recita: *b. la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità.* Egli ha chiesto quindi al Presidente di porre ai voti la sua proposta di discussione dell'*argomento non previsto dall'ordine del giorno* per



verificare se sussistesse l'*unanime riconoscimento della sua indifferibilità*, procedendo poi, in caso positivo, alla eventuale trattazione.

Il Presidente dell'Organo collegiale, invece, ha rifiutato di effettuare la verifica dell'*unanime riconoscimento della sua indifferibilità* da parte dei presenti ed ha rigettato *in radice* la richiesta adducendo l'impossibilità di inserimento del punto all'ordine del giorno. A suo parere, infatti, la disposizione sopra riportata andrebbe interpretata nel senso che ai fini della verifica dell'*unanime riconoscimento* dovrebbero essere interpellati anche gli assenti.

Di fatto, poi, l'argomento urgente è stato comunque trattato inquadrandolo, sia pure impropriamente (trattandosi di problema assai rilevante), sotto il punto "Varie ed eventuali", con una sostanziale unanimità dei presenti che comunque vale a "salvare di fatto" la validità di quanto deliberato.

2. È opportuno sottolineare che con l'istanza proposta al Garante non si lamenta una mancata discussione dell'imprevisto *argomento urgente*. Tale discussione, come si è detto, poi di fatto è effettivamente avvenuta. Ma tale esito "sostanziale" è irrilevante ai fini che qui interessano. Infatti l'oggetto della istanza è esclusivamente la richiesta che *in punto di diritto* sia dichiarata scorretta la lettura dell'art. 48, comma 3 lett. *b*, cit. data dal Presidente della Scuola, e sia emessa da parte del Garante una sua pronuncia sulla corretta interpretazione di tale norma.

Il Garante considera fondata la doglianza. Infatti ritenere che l'*unanime riconoscimento* prescritto dall'art. 48 si possa realizzare validamente soltanto conteggiando il parere degli assenti (tesi del



Presidente) urta palesemente contro la logica stessa della disposizione. Anzi, ne vanifica addirittura la funzione che è quella, appunto, di consentire di deliberare immediatamente su un argomento il quale, pur non previsto nell'ordine del giorno, per la sua urgenza e indifferibilità, non è suscettibile di essere rinviato (è, appunto, *indifferibile*) a una successiva ulteriore riunione dell'organo collegiale. Una cautela viene comunque adottata, per la delicatezza della situazione, quando si richiede che sul passaggio alla trattazione sia debba raggiungere non la sola maggioranza necessaria per le delibere già normalmente all'ordine del giorno, ma addirittura la unanimità. Unanimità che logicamente può includere solo chi partecipa alla riunione e può votare nell'*hic et nunc*.

D'altra parte, chi non partecipa accetta implicitamente con la sua assenza anche l'eventualità che insorgano urgenze indifferibili sulle quali non si potrà esprimere e dunque nessuna lesione potrà lamentare se, in corretta applicazione dell'art. 48 cit., l'organo collegiale, con la garanzia data dalla unanimità, abbia deliberato per rispondere ad un problema urgente e indifferibile ad altra riunione. Invece, seguendo la tesi del Presidente sulla necessità del consenso degli assenti, il risultato sarebbe che la disposizione cit. sarebbe semplicemente vanificata perché richiede un consenso che ovviamente non può essere dato da chi non partecipa alla riunione in cui deve essere trattato l'*indifferibile* argomento.

3. In conclusione, il Garante esprime il seguente parere:

quando l'art. 48, comma 3 lett. b, dello Statuto di Ateneo 2012 dispone che *la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento*



della loro indifferibilità la locuzione *unanime riconoscimento della loro indifferibilità* deve essere interpretata nel senso che si deve avere riguardo esclusivamente alla volontà espressa con votazione unanime dai presenti alla riunione dell'organo collegiale.

Il soggetto che presiede la riunione ha quindi il dovere, una volta che ne venga richiesto, di verificare se sussista il consenso unanime nel senso che l'argomento richieda una trattazione *indifferibile* e quindi da sottoporre a discussione, secondo quanto, appunto, previsto dall'art. 48 cit. Nel caso di unanime volontà dei presenti l'argomento dovrà quindi essere posto senz'altro in discussione come autonomo nuovo punto dell'ordine del giorno.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 29 dicembre 2014

il Garante dei diritti

Dott. Giampaolo Muntoni

Giampaolo Muntoni